

Roma, lì 30 novembre 2016

OGGETTO: Chiarimenti operativi applicazione Accordo Territoriale Confcommercio Roma per la detassazione della produttività

A seguito delle molteplici richieste di chiarimenti relative all'applicazione dell'Accordo Territoriale dello scorso 14 novembre, si chiarisce quanto segue con riferimento ad alcuni aspetti operativi.

Si evidenzia anzitutto come l'Accordo Territoriale sia applicabile unicamente ai premi produttività erogati a decorrere dal periodo di imposta 2016 e, pertanto, solo ai premi non ancora erogati alla data di sottoscrizione dell'Accordo poiché, in caso contrario, verrebbero meno i requisiti di applicazione richiesti dalla Legge n. 208/2015 e dal D.M. del 25 marzo 2016 secondo quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta congiuntamente con il Ministero del Lavoro n. 28/E del 15 giugno 2016.

L'Accordo Territoriale sottoscritto, in virtù della espressa natura sussidiaria ma non sostitutiva, non impatta sugli eventuali accordi di secondo livello precedentemente siglati dalle aziende e depositati presso la DTL competente come richiesto dalla normativa sopra richiamata. In tal caso, l'Accordo può essere utilizzato dalle aziende per le categorie di dipendenti non destinatarie delle previsioni dell'accordo aziendale.

Per le aziende associate, Confcommercio Roma ha provveduto, in data 15 novembre 2016, al deposito dell'accordo Territoriale presso la competente DTL di Roma ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del d.lgs. n. 151/2015 e dal D.M. 25 marzo 2016, ai fini dell'applicabilità della normativa sulla detassazione, così da rimanere a carico dell'azienda unicamente la comunicazione della conformità degli indicatori di misurazione del premio, da effettuarsi in esclusiva modalità telematica tramite il sito www.lavoro.gov.it.

Per quanto attiene la procedura di applicabilità dell'Accordo in oggetto, si evidenzia che, per le aziende con meno di 30 dipendenti e comunque ove non sia costituita rappresentanza sindacale, l'adesione si manifesterà, in aggiunta alla dichiarazione di conformità da redigere in modalità telematica¹, attraverso l'invio del modulo di cui all'allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto (Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla detassazione) alla Confcommercio Roma ed all'Ente Bilaterale di Roma.

Le aziende che occupano invece più di 30 dipendenti e comunque ove siano costituite RSA/RSU, devono confrontarsi con le stesse con l'assistenza organizzazioni firmatarie

¹ <https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx>

dell'Accordo, presso la sede di Confcommercio Roma, al fine di indicare i criteri di misurazione dei premi di produttività e degli eventuali piani di *welfare* predisposti in via alternativa in coerenza con quanto disposto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Si ricorda infine come l'Accordo Territoriale sia applicabile solo nelle aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in regola con gli obblighi legislativi, contributivi e con il versamento dei contributi previsti in favore dell'Ente Bilaterale territoriale.

Distinti saluti

Responsabile Area Sindacale, Legale e Tributaria
(dott. Mario Gentiluomo)

